COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** ***comune.capitignano@postecert.it***

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

N° 24 del 24-04-2019

Oggetto: Art.50 bis del D.L189/2016 convertito nella legge 229/2016 e art.1 comma 990 della legge n.145/2018. Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b). Determinazioni in ordine alla proroga dei co.co.co sisma 2016.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 09:30, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PELOSI MAURIZIO	**SINDACO**	**P**
PUCCI FRANCO	**ASSESSORE**	**P**
FULVIMARI DANIELE	**ASSESSORE**	**A**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MUZI MONICA;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 24-04-19

Il Responsabile del servizio
F.to Recchiuti Chiara

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **Regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 24-04-19

Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D. L 01 settembre 2016, D. L. 17 ottobre 2016, n. 189, il Comune di Capitignano è stato inserito nel nuovo cratere sisma 2016-2017.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, pubblicata su G.U. n. 199 del 26 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016, a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria rispettivamente in data 26 ottobre 2016, 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, pubblicata su G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017, pubblicata su G.U. n. 67 del 21 marzo 2017, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui alle precedenti delibere sopra indicate, per il proseguimento dell' attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dei suddetti eventi sismici.

VISTO il Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, che, all'art. 16 sexies, proroga fino al 28 febbraio 2018, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017.

CONSIDERATO CHE, per far fronte alla situazione di emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016 e dagli eventi tellurici ripetutisi dei mesi successivi si è reso necessario potenziare gli uffici comunali assumendo nuovo personale.

VISTO l'articolo 50 bis, commi 1 e 3, del Decreto legge 189 del 17 ottobre 2017, recante Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile autorizza i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto di assumere lavoratori a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale attingendo alle graduatorie vigenti o previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

DATO ATTO che il Comune di Capitignano rientra nell'Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'allegato 1 del Decreto legge 17 ottobre 2017 n. 189.

ATTESO CHE, ai sensi del comma 3 bis del citato articolo 50 bis, nelle more dell'espletamento delle citate procedure di selezione e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di

affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del predetto decreto, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

PRECISATO CHE i contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.

CONSIDERATO CHE, a tal fine, il Comune di Capitignano ha inoltrato alla Regione Abruzzo apposite richieste finalizzate al rilascio di provvedimenti autorizzativi per procedere sia al reclutamento di personale a tempo determinato (ai sensi dell'art. 50-bis, commi 1 e 3, del D.L. n. 189/2017) sia all'attivazione di n. 2 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell'art. 50-bis, commi 3-bis e ss., del D.L. n. 189/2017 (note prot n. 1274 e 1275 del 20.04.2017).

VISTA la nota protocollo n. 0114709 del 29/04/2017 con la quale il Presidente della regione Abruzzo, nella sua qualità di Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione del Sisma 2016, ha autorizzato il Comune di Capitignano alla sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo nelle forme e per le finalità di cui all'articolo 50 bis del Decreto legge 189 del 17 ottobre 2017.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell'8 maggio 2017 con la quale è stato dato atto d'indirizzo al sindaco affinché provveda a conferire due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per gestire le occorrenze procedurali di istruttoria legate alle attività di ricostruzione post sisma, autorizzandolo alla sottoscrizione dei relativi contratti;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 4 del 01/06/2017, con il quale è stato conferito alla dr.ssa. Maria Elena Ponzi, nata a L'Aquila il 26/03/1985 residente in Capitignano, via Madonna degli Angeli n. 14, Codice Fiscale PNZ MLN 85C66 A345M, incarico di collaborazione coordinata continuativa per gestire le occorrenze procedurali di istruttoria legate alle attività di ricostruzione post sisma fino al 31 dicembre 2017.

RICHIAMATO il proprio decreto n. 12 del 05/10/2017, con il quale è stato conferito all' Ing. Alessandra Troia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 26/05/1984 residente a Vieste (FG), via Sandro Pertini n. 33/B, Codice Fiscale TRO LSN 84E66 H926U, incarico di collaborazione coordinata continuativa per gestire le occorrenze procedurali di istruttoria legate alle attività di ricostruzione post sisma fino al 31 dicembre 2017.

CONSIDERATO CHE l'art. 2 bis, comma 20, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare il comma 3bis, dell'art. 50 bis, del

decreto legge 17 ottobre 2017 n. 189, ha previsto la possibilità di rinnovare i predetti contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31/12/2018.

VISTI i decreti del Sindaco n. 15 del 20.12.2017 avente ad oggetto *"Rinnovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa Ing. Alessandra Troia. Articolo 50 bis, comma 3 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificato dall'art 2bis, comma 20, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148."* e il n. 16 del 20.12.2017 avente ad oggetto *"Rinnovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa dr.ssa Maria Elena Ponzi. Articolo 50 bis, comma 3 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 modificato dall'art. 2 bis, comma 20, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148",* con i quali è stato prorogato al 31.12.2018 il rapporto di lavoro costituito con le predette professioniste.

RICORDATO che l'ufficio Speciale della Ricostruzione con nota acquisita al prot. 257 del 19.01.2019 comunicava la sospensione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.50 bis del D.L 189/2016 in attesa di definire il piano di riparto del personale da parte del Vice Commissario.

RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 2 del 21.1.2019 avente ad oggetto *"PROROGA AL 31.03.2019 DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART.50-BIS DEL D.LGS 189-2016 COME MODIFICATO DALL'ART.2 BIS DEL D.L 148/2017 CONV. IN LEGGE N.172 DEL 4.12.2017.PROROGA INCARICO ING. ALESSANDRA TROIA."* e la n. 3 del 21.1.2019 avente ad oggetto *"PROROGA AL 31.03.2019 DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART.50-BIS DEL D.LGS 189-2016 COME MODIFICATO DALL'ART.2 BIS DEL D.L 148/2017 CONV. IN LEGGE N.172 DEL 4.12.2017. PROROGA INCARICO DOTT.SSA MARIA ELENA PONZI"*, con i quali è stato prorogato al 31.3.2019 il rapporto di lavoro costituito con le predette professioniste.

PRESO ATTO CHE, allo scopo di assicurare la continuazione dell'attività amministrativa straordinaria legata al post sisma, sussiste ad oggi la necessità di prorogare il rapporto di lavoro in essere relativo agli incarichi di cui all'art.50-bis del D.L 189/2016 prudenzialmente fino al 31.12.2019, utilizzando le prerogative di cui alla legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede all'art. 1 comma 990 che *"Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018",* salvo il maggior termine che sarà comunicato dal Commissario.

RICHIAMATO l'art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile) del D. L 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione ed in particolare quelle apportate dall'art.2 bis del D.L 148 del 16.10.2017 convertito in legge n.172 del 4.12.2017 che, in parte, recita quanto segue: *3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 (...). I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3)). (…)3-quater. (…) Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo e' disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis."*
Tale norma deve intendersi superata dalla sopraggiunta disposizione di cui all'art. 1 comma 990 Legge 30 dicembre 2018 n.145, sopra riportata, la quale ultima comunque è in corso di modifica da parte del legislatore allo scopo di meglio coordinarla con la predetta legge di stabilità.

VISTO l'art.7 del D.Lgs 165 del 30.3.2001 che dispone quanto segue "5-*bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.*" E dato atto che il comma 1148, lettera h), dell'art. 1 della L. 205/2017 - modificando l'art. 22 del D. Leg.vo 75/2017, comma 8 - e come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f) dell'art. 1 della L. 145/2018, differisce al 01/07/2019 l'applicazione del divieto di cui all'art. 7 del D. Leg.vo 165/2001, comma 5-bis, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collabora-zione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

EVIDENZIATO inoltre che il presente atto e quelli antecedenti e conseguenti sono da inquadrarsi nell'ambito della produzione amministrativa emergenziale, stante il prorogato stato di emergenza post sima di cui all'art.1 comma 4 ter del D.L 189/2016 che, emendato dall'art.1 comma990 della Legge 145 del 30.12.2018, ha disposto il termine dello stato di emergenza al 31.12. 2019 e della gestione straordinaria al 31.12.2020.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di prendere atto della legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede all'art. 1 comma 990 che "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. (...).*"
3. Di prendere atto che il presente e quelli antecedenti e conseguenti sono da inquadrarsi nell'ambito della produzione amministrativa emergenziale, stante il prorogato stato di emergenza post sima di cui all'art.1 comma 4 ter del D.L 189/2016 che, emendato dall'art.1 comma 990 della Legge 145 del 30.12.2018, ha disposto il termine dello stato di emergenza al 31.12. 2019 e della gestione straordinaria al 31.12.2020.
4. Di prendere atto del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b) con il quale è stato modificato l'art. 50 bis del D.L 189/2016 e disposta la possibilità di rinnovo dei contratti di co.co.co di cui trattasi fino al 31.12.2019 e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.
5. Di prendere, altresì, atto della nota del direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, acquisita al prot. 122806 del 19.4.2019 e con la quale, ai sensi Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b), invita i comuni alla possibilità di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale impegnato nella

ricostruzione sino alla data del 31 dicembre 2019, fermo restando il rispetto del limite temporale previsto dalla normativa europea, pari a 36 mesi.

6. Di assicurare, pertanto, la continuazione dell'attività amministrativa straordinaria legata al post sisma e, stante ad oggi la necessità e l'urgenza acclarata dal legislatore, di prorogare il rapporto di lavoro in essere relativo agli incarichi di cui all'art.50-bis del D.L 189/2016 prudenzialmente fino al 31.12.2019, utilizzando le prerogative di cui all'art.1 comma 990 della legge di stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e di cui al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 art. 22 c.2 lettera b).
7. Di demandare al responsabile Ufficio sisma le determinazioni conseguenti.
8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUZI MONICA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online con n°284 in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 15-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUZI MONICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- ▪ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-05-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addì 26-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUZI MONICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 15-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUZI MONICA